

**Integrazione Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera  
professione intramuraria**

**Maggio 2014**

**SOMMARIO**

- ART. 1 – PREMESSE
- ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO AL PROGRAMMA SPERIMENTALE
- ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA
- ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
- ART. 5 –MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 7 – MONITORAGGIO TEMPI DI ATTESA
- ART. 8 – VINCOLI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO GLI STUDI PROFESSIONALI
- ART. 9 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
- ART. 10 – NORME FINALI
- ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CONVENZIONE

## **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**

Aggiornato alle nuove disposizioni di cui al decreto legge 13 settembre 2012, m. 158 convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e alla delibera di Giunta Regionale n. 33/27 del 08/08/2013.

### **ART. 1 – PREMESSE**

La Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 l'adozione del programma sperimentale, che prevede lo svolgimento dell'attività libero professionale " in via residuale" presso gli studi privati professionali qualora i dirigenti sanitari ne facciano richiesta.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale del sanitario presso studi privati dei professionisti collegati in rete, potrà essere rilasciata unicamente nell'ipotesi in cui l'Azienda non abbia potuto rendere disponibili idonei spazi per tali attività presso proprie strutture.

In merito all'idoneità degli spazi aziendali, sia in termini di disponibilità oraria che logistica, si pronuncerà la Commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione ALPI.

### **ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO AL PROGRAMMA SPERIMENTALE**

Per accedere al programma sperimentale di cui all'articolo 1, gli studi dovranno obbligatoriamente essere collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, e i professionisti dovranno sottoscrivere apposita convenzione annuale rinnovabile con la propria azienda, secondo lo schema –tipo approvato dalla conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 marzo 2013, che si allega al presente regolamento.

### **ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE TRANSITORIA**

Nelle more della realizzazione dell'infrastruttura di rete e all'utilizzo di un applicativo omogeneo a livello regionale nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013, l'Azienda garantirà il rispetto delle disposizioni del Decreto legge n. 158/2012, utilizzando le infrastrutture di rete e gli applicativi già eventualmente disponibili, evidenziando che eventuali integrazioni e adeguamenti degli stessi non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

L'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività deve essere presentata al protocollo generale, anche tramite posta elettronica certificata e contenere il parere del direttore della struttura di appartenenza inerente le prestazioni e i volumi di attività libero professionali in relazione a quelli istituzionali.

Il parere dovrà altresì specificare l'assenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione ( eventuali conflitti di interesse, incompatibilità con i compiti istituzionali, etc.).

L'istanza non integralmente compilata sarà motivo di sospensione della relativa istruttoria.

Il procedimento, fatte salve legittime sospensioni, dovrà concludersi entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.

L'esercizio dell'ALPI è autorizzato dal Direttore Generale.

Il dirigente sanitario che intende cessare, sospendere, anche temporaneamente, o modificare prestazioni tariffe, spazi o altre modalità di esercizio dell'ALPI è tenuto a comunicarlo al Direttore Generale anche agli effetti di una nuova eventuale autorizzazione.

#### **ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE**

La prenotazione dovrà essere effettuata presso gli sportelli del CUP e attraverso gli strumenti posti a disposizione dallo stesso sistema aziendale.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, dovrà essere effettuato direttamente all'azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.

L'azienda provvederà ad individuare quali modalità siano compatibili con la propria organizzazione, nonché, le procedure di registrazione.

Gli oneri per l'esercizio dell'attività, ivi compresi i costi inerenti la strumentazione, i farmaci e tutti gli oneri inerenti la gestione dell'ambulatorio o studio privato, sono a completo carico del dirigente sanitario.

Al personale dirigente sanitario che utilizza studi privati è consentita la detrazione delle spese sostenute per l'attività libero professionale mediante deduzione forfettaria dal reddito nella misura del 25 % ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) della legge n. 388 del 23/12/2000.

La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

#### **ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

I proventi derivanti dall'attività svolta negli studi privati sono ripartiti secondo le tabelle allegate al regolamento approvato con deliberazione n 462 del 28 settembre 2010 modificato con successivo atto deliberativo n. 772 del 18.10.2013.

#### **ART. 7 – MONITORAGGIO TEMPI DI ATTESA**

Ai sensi dell'art. 1, lettera A), della Legge n. 120 del 03/08/2007, così come modificata dalla nuova legge, permane in capo all'azienda l'obbligo di monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale per il rispetto dei tempi medi riconosciuti, nonché di porre in essere meccanismi di riduzione dei suddetti tempi medi garantendo nell'ambito dell'attività istituzionale, l'erogazione ( entro 72 ore dalla richiesta) delle prestazioni aventi carattere di urgenza differibile. Resta ferma la possibilità che la regione individui parametri più favorevoli all'utenza in tale materia .

#### **ART. 8 – VINCOLI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE PRESSO STUDI PROFESSIONALI**

E' esclusa la possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSR ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

L'Azienda potrà concedere eventuale deroga, con specifico atto deliberativo e previa valutazione favorevole da parte della commissione Aziendale ALPI, solo a condizione che sia assicurata e garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato e che nessun addebito sia posto a carico dell'azienda stessa.

Fermo restando quanto previsto dai CCNLL per la prevenzione di situazioni che determinino l'insorgenza di conflitti di interesse, di forme di concorrenza sleale o di infrazioni nell'effettuazione dell'attività libero professionale intramuraria, nel caso siano accertate violazioni, l'Azienda prevede strumenti sanzionatori quali, a titolo di esempio non esaustivo, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale.

#### **ART. 9- DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia.

#### **ART. 10- NORME FINALI**

Si da atto che restano tuttora valide le indicazioni prescrittive previste nel Regolamento ALPI nelle parti non in contrasto con il D.L. n. 158 del 13/09/2012, convertito nella Legge n. 189 dell' 8/11/2012 e con le Linee Guida della Regione Sardegna.

***Allegato: schema di convenzione***

## **convenzione per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista**

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale" il quale ha previsto, all'art. 7, comma 3, che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale delle dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;
- la legge del 3.8.2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscano che le aziende sanitarie locali ed ospedaliere nonché le aziende universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo le modalità stabilite dalla legge stessa;
- la legge dell'8.11.2012, n. 189, di conversione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012, articolo 2, che ha disposto, tra l'altro, che le autorizzazioni allo svolgimento della libera professione intramuraria allargata cessino al 30 aprile 2013, nelle more dell'estensione della procedura informatica aziendale, su disposizione regionale;
- il Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 " Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1., comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni";
- I CC.NN.LL. in vigore;

Premesso che:

- l'art. 2 del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato modifiche all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, avente ad oggetto "Attività liberoprofessionale intramuraria": in particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi del quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- con la deliberazione n. .... del ..... si è approvato il regolamento aziendale relativo all'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del ruolo sanitario;
- l'azienda autorizza, previa stipula di idonea convenzione, i dirigenti medici che hanno optato per il rapporto esclusivo, a svolgere l'attività libero-professionale presso lo/gli studio/i privato/i professionale/i;
- la finalità della presente convenzione è l'adozione del suddetto programma sperimentale che prevede, nelle regioni e province dove sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi dei professionisti collegati in rete ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

**TRA**

L'azienda sanitaria di..... con sede in .....  
 C.F./P.I....., nella persona del Dott. ...., nato a .....  
 il....., C.F..... e domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede  
 dell'azienda medesima (di seguito denominata Azienda)

Il/la Dr./Dr.ssa ..... nato/a a..... il ..... e  
 residente in ..... Via.....  
 C.F..... Tel. .... e-mail..... disciplina  
 ..... in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l'unità  
 operativa..... con la posizione funzionale di dirigente....., inquadrato nella disciplina di  
 ..... con incarico..... (di seguito denominato "Professionista")

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

(Autorizzazione ed oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero - professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, attività di natura libero professionale presso il/i seguente/i studio/i professionale/i privato/i:

- Studio ..... ubicato in ..... Via  
 ..... Giorni ..... orario  
 .....

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero - professionale intramuraria)

L'esercizio delle prestazioni di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali che disciplinano l'attività libero professionale intramuraria e dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'ambulatorio, nel quale si svolge l'attività libero professionale, ha tutte le dovute autorizzazioni, anche in relazione allo specifico tipo di prestazioni che vi sono erogate;
- l'attività libero professione non si svolge in contrasto con i fini istituzionali del S.S.N. e con le finalità dell'azienda;
- l'attività libero professionale è svolta in orari nettamente distinti da quelli dell'attività istituzionale;
- rispetto, all'interno del proprio studio, della normativa vigente in materia di igiene, infortunistica, antincendio, sicurezza sul lavoro (incluse le precauzioni universali) e, ove applicabile, di prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal professionista.

#### Art. 3

(Infrastruttura di rete - Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda.

#### Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP). Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

#### Art. 5

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla

scadenza se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, e, comunque, non oltre il 28.2.2015.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero - professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della Convenzione. Il Professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 9

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto ....., il.....

Per l'Azienda Il Direttore generale

Il Professionista